

**Comune di SEZZADIO**  
**Provincia di ALESSANDRIA**

**Regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)**

**INDICE**

<b>Art.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1	Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) - testamento biologico. Finalità.
2	Definizioni.
3	Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT.
4	Caratteristiche del Registro.
5	Modalità di deposito e di iscrizione della Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT.
6	Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro.
7	Rinvio ed entrata in vigore del regolamento.

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05/10/2018**

## **ART. 1 – Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) - Finalità.**

Il Comune di Sezzadio, al fine di promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, ai sensi e per gli effetti della legge 22 dicembre 2017, n. 219 “*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*”, istituisce il Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), con la finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di tutti i residenti che hanno depositato una dichiarazione anticipata di trattamento presso un notaio o presso questo Ufficio di Stato Civile, allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l’esistenza di una DAT, la data di compilazione e il soggetto presso il quale tale documento è depositato.

## **ART. 2 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende:

- **Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT:** la dichiarazione, prevista dall’art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219: secondo cui: “*ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie*”;
- **Disponente:** colui che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà necessaria per l’iscrizione nel Registro;
- **Fiduciario:** la persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del disponente qualora egli si trovasse nell’incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti;
- **Registro delle DAT:** il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dai disponenti in merito alle DAT.

## **ART. 3 – Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT**

Ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge n. 219/2017, le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:

- ⊗ per atto pubblico davanti ad un notaio (art. 2699 del C.C.)
- ⊗ per scrittura privata autenticata davanti ad un notaio (art. 2703 del C.C.)
- ⊗ per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso, che provvede all’annotazione nell’apposito registro;
- ⊗ per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso le strutture sanitarie (tale modalità richiede la preventiva emanazione del decreto del Ministro della Salute previsto dall’art. 1, comma 419, della legge 27/12/2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), il cui *iter* stabilisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nelle forme dell’intesa, ed il preliminare parere del Garante per la protezione dei dati personali).

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile rinnovare, modificare o revocare la dichiarazione.

#### **ART. 4 – Caratteristiche del Registro**

La legge 22 dicembre 2017, n. 219 non disciplina l'istituzione di un nuovo Registro dello Stato Civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4-bis, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. Pertanto, l'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la DAT, dovrà limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Nel Registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le quali il disponente dà atto di avere depositato le proprie DAT, che saranno chiuse in apposito plico e sigillate, da conservare in luogo e con modalità che diano la massima sicurezza rispetto a violazioni della riservatezza delle stesse.

L'Ufficiale dello Stato Civile non potrà né leggere né disigillare i plichi a lui consegnati o presso di lui depositati.

Sono accettate e annotate solo le DAT rese da cittadini che risultino residenti nel Comune di Sezzadio all'atto della richiesta. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sezzadio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro.

La registrazione avviene in ordine cronologico di presentazione della dichiarazione al Comune.

La dichiarazione può essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile direttamente dal disponente oppure può essere trasmessa direttamente dal notaio che ha rogato la *Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – DAT* tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata - PEC.

#### **ART. 5 – Modalità di deposito e di iscrizione della Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario –DAT**

La presentazione della dichiarazione all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza deve essere effettuata personalmente dal disponente. Per consegnare la dichiarazione la persona interessata deve prendere un appuntamento con l'Ufficiale dello Stato Civile. Il servizio viene erogato a titolo gratuito.

La DAT deve essere redatta in forma scritta e deve recare data certa e sottoscrizione autografa del soggetto interessato. Nella DAT il disponente ha la possibilità di nominare un fiduciario. In tal caso, la sottoscrizione della dichiarazione da parte dello stesso equivale ad accettazione della nomina. In assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina di fiduciario non produce effetti. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata alla DAT, per costituirne parte integrante.

Il deposito della DAT deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto sul modello allegato o similare, che permetta, senza dover consultare la DAT, l'individuazione del depositante e del fiduciario.

La DAT deve essere consegnata in busta chiusa, firmata dal disponente sui lembi di chiusura. In una busta aperta più grande andrà inserita la busta chiusa contenente la DAT, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà necessaria per l'iscrizione nel Registro ed una copia fotostatica dei documenti di identità del disponente e del/i fiduciario/i nominato/i. A seguito della presentazione del plico all'Ufficiale di Stato Civile, a cura di quest'ultimo, la busta grande sarà chiusa, numerata, timbrata e firmata dagli intervenuti e sulla stessa sarà apposto il medesimo numero di annotazione nel Registro delle DAT.

L'Ufficiale di Stato Civile incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra un'attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione.

L'Ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione, non fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del disponente nel Comune – ed a riceverla.

Qualora la *Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario DAT* sia redatta da un notaio, il Comune di Sezzadio si impegna a ricevere e annotare nel registro le dichiarazioni trasmesse direttamente dal notaio rogante tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata – PEC.

Il Registro riporta il numero progressivo assegnato alla dichiarazione, il nome e indirizzo del notaio rogante, se presente, quello del fiduciario e dell'eventuale sostituto del fiduciario, la data della dichiarazione, la data di registrazione, l'elenco dei soggetti che possono ottenere informazioni in merito a quanto registrato.

L'Ufficio di Stato Civile provvederà a rendere disponibile sul proprio sito Internet un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati necessari per l'iscrizione nel Registro.

#### **ART. 6 – Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro.**

Il registro non è pubblico. Oltre al disponente, possono prendere visione delle informazioni contenute nel registro, se indicati dal disponente nell'atto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il disponente;
- il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati;
- il notaio che ha redatto l'atto;
- gli eredi del disponente, se espressamente individuati;
- altri soggetti autorizzati dal disponente stesso.

#### **ART. 7 – Rinvio ed entrata in vigore del regolamento.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al Codice Civile ed alla legge 22 dicembre 2017, n. 219 e s.m.i.

Il presente regolamento diventa obbligatorio il 15<sup>^</sup> giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.